

SUPPLEMENTO N. 160 DELL'11-06-2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE  
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

le Leggi regionali 29 dicembre 2006, n. 20 e n. 21;

la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 40 "Legge finanziaria regionale" che stabilisce, fra l'altro, l'adozione in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di assestamento dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa; il progetto di legge che viene presentato recante l'oggetto: "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione";

preso atto della relazione presentata dal Vice Presidente e Assessore a "Finanze Europa", con la quale sono state fornite le motivazioni tecnico-politiche circa la presentazione della legge finanziaria regionale correlata al progetto di legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 approvato dalla Giunta regionale contestualmente al presente atto;

ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione dell'Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi;

richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante l'oggetto "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

dato atto:

del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali, dott. Luciano Pasquini, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari, espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie, dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta del Vice Presidente e Assessore a "Finanze. Europa";

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione", nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

Automazione e manutenzione  
del sistema informativo regionale

1.  Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a)

Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2007: Euro 1.045.533,07

b)

Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2007: Euro 2.917.672,06

c)

Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”

Esercizio 2007: Euro 21.036.794,87.

### Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

1.  Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:

«Art. 14 bis

Esercizio associato intercomunale  
delle funzioni catastali

1.  Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della legge regionale n. 11 del 2001 e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento “una tantum”.

2.  In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

3.  Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 – Nuova istituzione – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).

### Art. 3

Interventi a favore degli eredi di appartenenti  
alle forze dell'ordine, alle forze armate,  
ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale  
caduti nell'adempimento del proprio dovere

1.  La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2.  La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3.  Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945.

#### Art. 4

Interventi nel settore dell'artigianato

1.  Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 – Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana – è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)

Cap. 22258 “Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)”

Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

#### Art. 5

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione  
e commercializzazione turistica

1.  L'autorizzazione disposta dall'art. 8, comma 1 lett. a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per l'esercizio 2007, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

#### Art. 6

Mercati e centri agro-alimentari

1.  Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

#### Art. 7

Porti regionali e comunali

1.  L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 è incrementata per l'esercizio 2007 di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali).

#### Art. 8

Investimenti nel settore dei trasporti

1.  L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20, è revocata (Cap. 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana).

#### Art. 9

Rete viaria di interesse regionale

1.  Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

a)

Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”

Esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.

Art. 10

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna  
al reintegro del capitale sociale della  
società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” – Forlì

1.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea della Società SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” della quale è già socio ai sensi dell’art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione”. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 620.500,00 per l’esercizio 2007 a valere sul Capitolo 45718 – Nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 11

Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società  
SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

1.  L’autorizzazione disposta dall’art. 21, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata per l’importo di Euro 835.794,00 (Cap. 45710 – U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali).

Art. 12

Protezione civile. Interventi di emergenza

1.  Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l’ulteriore autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature materiali per pronto intervento di Euro 1.000.000,00.

Art. 13

Integrazione regionale per il finanziamento  
del Servizio sanitario regionale

1.  L’autorizzazione disposta dal comma 1 dell’art. 23 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 56.336.000,00.

Art. 14

Interventi di promozione e supporto nei confronti  
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1.  L’art. 24 della Legge regionale n. 20 del 2006 è sostituito dal seguente:

«1.  L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

a)

Cap. 51771 “Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro: 3.100.000,00

b)

Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro: 4.900.000,00

c)

Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”

Euro: 20.200.000,00.

2.  Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:

a)

Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

Euro: 900.000,00

b)

Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

Euro: 1.878.767,58

c)

Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” – afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 – Fondo Sanitario – Risorse statali

Euro: 10.329,17.».

Art. 15

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1.  Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

Esercizio 2007: Euro 3.000.000,00.

Art. 16

Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)

1.  Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)), è disposta, per l'esercizio 2007, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:

a)

Cap. 70619 “Conferimento di quote “una tantum” per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell’Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)”

Euro: 40.000,00.

Art. 17

Recupero e restauro di immobili  
di particolare valore storico e culturale

1.  Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l’esercizio 2007, un’autorizzazione di spesa di Euro 1.100.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell’ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 18

Società per azioni per la fornitura della rete regionale  
(art. 10, commi 3 e 4, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)

1.  La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10, commi 3 e 4, della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), è autorizzata a stanziare, nell’esercizio 2007, la somma di Euro 120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni.

Cap. 86500 U.P.B. 1.7.2.3.29150 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Art. 19

Trasferimento all’esercizio 2007  
delle autorizzazioni di spesa relative al 2006  
finanziate con mezzi regionali

1.  Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall’articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l’esercizio 2007, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l’esercizio 2006. Le autorizzazioni di spesa relative al 2006 ammontano complessivamente a Euro 330.149.568,37.

Progr.	Capitolo U.P.B.	Euro <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1)	2701 1.2.3.3.4420	– 800.000,00
2)	2775 1.2.3.3.4420	– 422.240,00
3)	3208 1.2.2.3.2800	– 880.000,00
4)	3458 1.2.2.3.3100	– 2.000.000,00
5)	3840 1.2.1.3.1510	+ 52.008,08
6)	3850 1.2.3.3.4440	+ 32.378,80
7)	3905 1.2.1.3.1500	+ 122.466,97
8)	3910 1.2.1.3.1510	+ 1.378.827,97
9)	3925 1.2.1.3.1520	+ 36.654,04
10)	3937 1.2.1.3.1510	– 4.726.804,85
11)	4348 1.2.1.3.1600	– 12.379.950,00
12)	16332 1.3.1.3.6300	+ 51.406,02
13)	16400 1.3.1.3.6300	– 212.260,33
14)	22210 1.3.2.3.8260	– 129.114,22
15)	23417 1.3.2.3.8350	– 661.910,79
16)	25525 1.3.3.3.10010	+ 1.130.099,00
17)	25528 1.3.3.3.10010	+ 517.000,00

18)	25780	1.3.3.3.10010	-	477.247,71
19)	30640	1.4.1.3.12630	-	998.480,00
20)	30646	1.4.1.3.12630	+	300.000,00
21)	30880	1.4.1.3.12620	+	33.000,00
22)	30885	1.4.1.3.12620	-	9.874,14
23)	31110	1.4.1.3.12650	-	1.591.389,00
24)	32020	1.4.1.3.12670	-	758.700,39
25)	36188	1.4.2.3.14062	-	35.759,96
26)	37150	1.4.2.3.14150	+	15.040,00
27)	37336	1.4.2.3.14200	-	264.557,12
28)	37376	1.4.2.3.14223	-	5.315.917,50
29)	37378	1.4.2.3.14223	-	835.000,00
30)	39050	1.4.2.3.14500	-	29.968,89
31)	39220	1.4.2.3.14500	-	205.148,24
32)	39360	1.4.2.3.14555	-	485.922,28
33)	41570	1.4.3.3.15800	-	75.000,00
34)	41995	1.4.3.3.15820	-	209.394,94
35)	43027	1.4.3.3.16000	+	103.291,38
36)	43221	1.4.3.3.16010	+	966.687,46
37)	43270	1.4.3.3.16010	+	4.504.307,38
38)	45125	1.4.3.3.16420	-	1.221.183,00
39)	45175	1.4.3.3.16200	-	3.500.000,00
40)	45184	1.4.3.3.16200	-	1.794.079,36
41)	45710	1.4.3.3.16650	-	835.794,00
42)	47010	1.4.4.3.17400	-	260.000,00
43)	47015	1.4.4.3.17400	-	265.827,59
44)	47105	1.4.4.3.17400	-	305.681,35
45)	47111	1.4.4.3.17400	-	10.000,34
46)	47114	1.4.4.3.17400	-	389.922,15
47)	48050	1.4.4.3.17450	-	1.022.733,17
48)	57200	1.5.2.3.21000	-	255.047,23
49)	57680	1.5.2.3.21060	-	1.420.000,00
50)	65707	1.5.1.3.19050	-	826.331,04
51)	65712	1.5.2.3.21080	-	244.471,42
52)	65714	1.5.1.3.19050	-	170.947,23
53)	65717	1.5.1.3.19050	-	133.000,00
54)	65770	1.5.1.3.19070	-	7.300.000,00
55)	68321	1.5.2.3.21060	-	99.112,21
56)	70545	1.6.5.3.27500	+	50.000,00
57)	70678	1.6.5.3.27500	-	605.849,32
58)	70718	1.6.5.3.27520	+	1.255.757,70
59)	71572	1.6.5.3.27540	-	1.017.293,53

#### Art. 20

Proroga degli organi di rappresentanza  
e tutela dell'artigianato

1.  Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al Capo I e al Capo II della citata legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.

#### Art. 21

Modifica dell'art. 4  
della legge regionale n. 13 del 2004

1.  Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina), è soppressa la parola «triennale».

Art. 22

Copertura finanziaria

1.  Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 23

Entrata in vigore

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.